

Convegno Sentenze Sportive

L'evoluzione della giurisprudenza di merito dal 2013 al 2015

Roma, 13 ottobre 2015

2013 luglio 9

C.T. Reg. del Lazio sentenza 192

1. **La decommercializzazione delle attività svolte nei confronti dei propri associati non si applica alle quote associative differenziate in relazione alla diversa qualità delle prestazioni erogate e della frequenza nell'utilizzo degli impianti sportivi.**

Non ha nessun fondamento giuridico ma anzi, l'art. 148 comma 3 dice l'opposto. Inoltre l'ignoranza del frequentatore relativa alla parte di pagamento "a quota" ed "a corso sportivo" non può generare la presunzione che la parte "a quota" fosse inesistente. Inoltre la importantissima Circ. 9E/2013 prevede la disapplicazione dell'art. 148 solo riscontrando:

*"...la presenza di **diverse quote associative** alle quali corrisponda una **differente posizione** del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi."*

QUINDI:

Resta fermo il disposto del comma 3 relativo ai corrispettivi specifici extra-quota.

2. **Non si applica inoltre all'attività di ristorazione all'interno delle proprie strutture.**

Sul punto si rimanda al tema della tenuta contabile per sezionali, determinazione del reddito e delle imposte conseguenti.

2013 giugno 17

C.T. Prov. di Brescia sentenza 57

(slide 1 di 3)

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,46 euro per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici riguarda il singolo pagamento, non assumendo alcuna rilevanza l'importo complessivo dei cosiddetti "pagamenti frazionati".

Fonte: art. 25, comma 5 della L. 133/1999 e circ. 207/2000.

Pena: decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e l'irrogazione delle anzidette sanzioni, vedasi circ. 43/2000.

Legge di stabilità 2015: L'obbligo di tracciabilità per gli importi pari o superiori a 1.000 euro viene allineato a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall'art. 49 del DLgs. 231/2007.

Legge di stabilità 2016: Ha innalzato il limite per la circolazione del contante, portandolo ad euro 3.000 dal 1° gennaio.

2013 giugno 17

C.T. Prov. di Brescia sentenza 57

(slide 2 di 3)

Si tratterebbe della prima sentenza su questo argomento e non sembrerebbero esistere documenti di prassi che affrontino questo specifico aspetto. Da qui la rilevanza della pronuncia.

Va sottolineato, a conforto della stessa, che, in effetti, il tenore letterale dell'art. 25, comma 5 della L. 133/1999 nulla dispone circa i pagamenti frazionati, come osservato dai giudici di merito.

La simile disposizione recata dalla normativa antiriciclaggio sulla limitazione dell'uso del contante, invece, reca l'ulteriore e specifica previsione che il trasferimento di denaro contante "é vietato anche quando sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati" (art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007).

Analoga previsione, però, non era contemplata dall'art. 25, comma 5 della L. 133/1999, che si limitava a stabilire che i pagamenti in contanti non possono essere superiori a 516,46 euro.

Ad oggi è stato elevato a 1.000 euro e non adeguato a 3.000 (Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge n. 208/2015).

2014 novembre 19

A.d.E. risoluzione 102

(slide 3 di 3)

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 16 dicembre 1991 n. 398 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. La disciplina in esame, pertanto, da una parte richiama espressamente solo le società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, dall'altra, però, è collegata al regime fiscale della L. 398/91, che non è applicabile solo nell'ambito sportivo dilettantistico.

Problematica ora risolta dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il citato art. 25, comma 5 della L. 133/99 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo, ma a tutti i soggetti destinatari del regime fiscale di cui alla L. 398/91, anche se non sono state espressamente estese le "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche", come invece avvenuto per:

- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro (art. 90, comma 1 della L. 289/2002);
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, ai sensi della citata L. 350/2003.

Pertanto, secondo l'Agenzia, gli obblighi di tracciabilità si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco.

2014 novembre 19

A.d.E. risoluzione 102

(approfondimento)

Incassi e pagamenti e frazionati:

Il limite di € 1.000,00 non può essere aggirato con pagamenti frazionati, singolarmente inferiori alla soglia minima ma riconducibili alla stessa operazione economica, laddove il pagamento frazionato non sia previsto da un accordo contrattuale. Per «pagamento» si intende sia l'acconto che il saldo di una fattura ovvero qualsiasi trasferimento a terzi di denaro contante.

Esempio:

Il pagamento in contanti di una fattura di 2.700 euro effettuata in tre rate di importo unitario inferiore a 1.000 euro con rimesse previste in fattura a 30, 60 e 90 giorni, non può costituire violazione del limite previsto.

Se la pluralità dei pagamenti a scadenze prefissate (pagamenti singolarmente inferiori al limite stabilito e cumulati superiori alla soglia fissata per legge) frutto di una "ordinaria" dilazione del pagamento stesso scaturente dal preventivo accordo delle parti.

2013 maggio 21

C.T. Reg. della Lombardia sentenza 82 (slide 1 di 4)

La mancata prova della regolarità di convocazione e di pubblicità delle varie assemblee e le dichiarazioni dei “soci” alla G.d.F. della non conoscenza o informazione di assemblee tenute dall’associazione, legittimano il disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo per assenza dei presupposti di legge.

AL CONTRARIO:

La circolare Ag. Entrate 9 del 24/04/2013 prevede che La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione

renda **sistematicamente** inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali la mancanza **assoluta** di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali

2013 maggio 21

C.T. Reg. della Lombardia sentenza 82 (slide 2 di 4)

Non tenere regolare contabilità di cui emerge che i corrispettivi non superano i costi di diretta imputazione evidenzia la natura commerciale dell'attività dell'ente di tipo associativo.

AL CONTRARIO:

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. V, causa 21 marzo 2002, causa C-174/2000, Kennemer Golf, punto 35 ha avuto modo di affermare che:

“La qualificazione di un ente come organizzazione senza scopo di lucro deve essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività della stessa organizzazione e che tale qualificazione rimane immutata

anche se l'organizzazione stessa tende

sistematicamente a produrre eccedenze,

sempre che queste non siano distribuite tra i soci ma che in seguito vengano dalla stessa destinate all'esecuzione delle sue prestazioni.”

2015 settembre 23

C.T.Reg. Campania 7555/34/2015

(slide 3 di 4)

Chiamata a pronunciarsi su un appello proposto da una ASD (attività di palestra) che richiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, evidenziando che, svolgendo attività istituzionale era applicabile l'art. 149, comma 4 del TUIR.

ATTENZIONE:

A prescindere dalle previsioni statutarie, si perde la qualifica di ente non commerciale quando per un intero periodo d'imposta si verificano le condizioni previste dall'art. 149, commi 1 e 2 del TUIR, ossia svolgimento prevalente di attività commerciale derivante da: immobilizzazioni dell'attività commerciale prevalenti rispetto all'attività istituzionale; prevalenza dei ricavi da attività commerciale rispetto alle entrate da attività istituzionale; prevalenza dei redditi da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali; prevalenza delle componenti negative relative all'attività commerciale rispetto alle spese dell'attività istituzionale.

2015 settembre 23

C.T.Reg. Campania

(slide 4 di 4)

La C.T. Reg. precisa che *“gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole indicate dall’art. 5 del DLgs. 460/97 con finalità antielusiva, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga in concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”*.

Sebbene l’applicabilità dell’art. 149, comma 4 del TUIR, a mente del quale le ASD non perdono mai la qualifica di enti non commerciali anche se i parametri del comma 2 vengono superati; ciò non vuol dire che le ASD non possono perderla in assoluto.

Il controllo da parte del Fisco sul mantenimento della natura giuridica non verterà sul computo degli introiti/immobilizzazioni/redditi/spese ma, come visto sopra e in altri casi, sulla dimostrazione che l’applicazione dello statuto venga realmente posta in essere ma

il mancato adempimento realizza uno schermo dietro cui si cela, in realtà, un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti.

In questo caso non si applica l’art. 149, comma 4 del TUIR ed ecco perché la C.T. Reg. ha sancito che l’attività commerciale non é incompatibile con l’attività sportiva dilettantistica con un fortissimo alleggerimento del carico fiscale, ma solo nella misura in cui sia dimostrato che ci si trova davanti a una vera forma associativa con scopo ideale, assolutamente unica destinataria della norma di favore e tutela.

w w w .
s t u d i o
m u l t i
s e r v i z i
. b i z

- ▶ Italia
- ▶ Viale America 93
- ▶ 00144 ROMA
- ▶ United Kingdom
- ▶ 29 Harley Street
- ▶ London (W1G 9QR)